

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO" E IL
COMUNE DI CESENA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
IN MATERIA SISMICA.**

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di novembre,

3 novembre 2016

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio".

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"** (codice fiscale: 90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n.30 del 24/10/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore delegato ai rapporti con l'Unione del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.65 del 20/10/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- con atto racc. N° 421/2014, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Valle Savio" tra i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto;
- l'Unione è dotata di personalità giuridica, ha potestà regolamentare per

la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni;

ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni;

- l'Unione ha autonomia finanziaria, redige il proprio bilancio di previsione e svolge tutte le attività contabili, economiche e patrimoniali proprie di un Ente Locale;

- in forza della convenzione rep. 515/CM del 22.01.2010 la materia sismica, già gestita in forma associata dai Comuni facenti parte della soppressa Comunità Montana dell'Appennino Cesenate (Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto) è stata trasferita in Unione alla costituzione di detto ente, in forza di quanto previsto dal relativo Statuto - art. 56 "*Continuità amministrativa*";

- che il Comune di Montiano, che gestiva precedentemente il servizio per il tramite del Servizio Tecnico di Bacino, ha attivato le procedure per svolgere analogo conferimento in Unione;

- l'Unione ritiene opportuno gestire le funzioni di cui in parola in associazione con il Comune di Cesena, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, razionalizzare e contenere le spese di gestione, specializzare le professionalità esistenti;

- tenuto conto altresì che le suddette funzioni hanno un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno degli Enti tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato e che si dedichi quasi esclusivamente alle materie di

competenza;

- si ritiene, nell'ambito del nuovo contesto istituzionale di riferimento, improntare la gestione delle attività e delle funzioni ad una razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali, senza ricorrere a nuove assunzioni, mediante l'approvazione di un accordo convenzionale che tenga conto dell'effettiva dimensione degli indicatori di attività dei servizi associati del Comune di Cesena e dell'Unione Valle Savio;

- che con delibera di Consiglio dell'Unione Valle Savio n.30 del 24/10/2016 è stata approvata la convenzione tra l'Unione stessa ed il Comune di Cesena per la gestione delle funzioni in materia sismica;

- che con delibera di Consiglio Comunale n.65 del 20/10/2016 il Comune di Cesena ha approvato il medesimo schema di convenzione convalidandolo per la sottoscrizione;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e come tali vengono riconosciute dalle parti.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione associata tra l'Unione Valle Savio ed il Comune di Cesena dei procedimenti in materia sismica, come meglio dettagliati al successivo art.4 , ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante la costituzione di un servizio comune che opera in nome e per conto degli Enti aderenti.

2. Il servizio associato è privo di personalità giuridica, non ha propria amministrazione e pertanto si configura dotato unicamente di autonomia operativa e funzionale ai propri associati.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione associata è finalizzata a garantire un servizio uniforme e qualificante per gli utenti/clienti interni ed esterni dei due Enti locali interessati, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le risorse disponibili, garantire in modo uniforme l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa nell'ambito degli Enti associati.

Art. 4 – Funzioni

1. Il servizio associato svolge le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, così come descritte nella parte II – attività strutturali del PEG del Comune di Cesena:

- gestione procedimenti in materia sismica ai fini del rilascio dei provvedimenti previsti dalle norme di riferimento (Legge 64/74, L.R. 19/2008);

Art. 5 – Durata

1. La Convenzione ha validità dal momento della stipula al 31.12.2018 salvo proroga da effettuarsi con atto dei rispettivi Consigli e per un periodo massimo di 12 mesi.

2. Vengono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dai singoli Enti associati prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 6 – Dotazione di personale e risorse strumentali

1. Per l'esercizio delle attività precedentemente individuate il Servizio

Associato si avvarrà:

A) personale facente parte della dotazione organica assegnata al relativo

Servizio del Comune di Cesena;

B) personale dell'Unione destinato alla funzione secondo quanto previsto negli specifici atti di macro e di micro organizzazione;

C) di collaboratori o tirocinanti coinvolti in specifici progetti del Settore.

2. Il Servizio di cui al precedente art. 4 si avvarrà inoltre delle risorse strumentali messe a disposizione dal Comune di Cesena o dall'Unione, unitamente a software gestionali ed altra attrezzatura d'ufficio.

Art. 7 – Ente capofila

1. Il Comune di Cesena è individuato quale Ente capofila ai fini della gestione associata dei servizi.

2. La sede del servizio è stabilita presso il Comune di Cesena. Possono essere individuate e/o mantenute ulteriori sedi distaccate per garantire il presidio sul territorio.

Art. 8 – Direzione e responsabile della struttura

1. La direzione e la responsabilità delle strutture è attribuita al dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena. Il medesimo potrà delegare, a soggetti facenti parte della dotazione di personale, come indicato nel precedente articolo 6, nel rispetto del profilo professionale posseduto, la competenza allo svolgimento di attività specifiche, all'adozione di atti o di provvedimenti.

Art. 9 – Rapporti finanziari

1. I costi sostenuti dal Servizio associato (personale, utenze, incarichi professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature ecc. impiegate

unicamente nelle attività di gestione associata), oltre alle quote di ammortamento per beni acquisiti direttamente da parte di ciascun associato, vengono ripartiti fra gli enti sottoscrittori, proporzionalmente agli indicatori dell'attività previsti nel piano finanziario relativi all'anno precedente, come di seguito specificati:

- numero dei procedimenti ordinari di autorizzazione gestiti
- numero dei procedimenti in sanatoria gestiti

2. In ragione dei costi presuntivamente imputabili a ciascun ente, verranno concordati acconti periodici finalizzati al contenimento del conguaglio di fine esercizio.

3. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata con specifico atto dirigenziale, verranno determinate le quote definitive di conguaglio a carico di ciascun ente.

3. Possono essere istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

4. Il consuntivo delle spese sostenute dal Settore associato verrà approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo, eventuali conguagli di spesa dovranno essere liquidati entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.

Art. 10 – Recesso

1. È facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione in ogni momento per giusta causa, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata, con preavviso di 6 mesi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. In caso di recesso di una delle parti, l'Unione dovrà comunque rimborsare al Comune di Cesena, la quota di spese sostenute nel periodo in cui il

servizio è stato svolto. Tali spese verranno debitamente rendicontate dal Comune stesso.

Art. 11 – Modifiche alla convenzione

1. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei Consigli degli Enti associati.

Art. 12 – Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà preliminarmente risolta in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria sarà devoluta alla Autorità giudiziaria competente esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 13 – Oneri

1. La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della "tariffa parte II" del D.P.R. 26/04/1986, n° 131 con spese di registrazione a carico dell'ente richiedente la registrazione , ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.P.R. 26/10/1972, n° 642.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra il Comune di Cesena e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché ai rispettivi Statuti, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La presente convenzione sarà archiviata presso il Servizio Segreteria del Comune di Cesena che provvederà alla conservazione a norma di legge.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.